

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 14/05/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 22

**SENTENZA SU RICORSO N. 22/2024-2025 PROPOSTO DALLA DA
A. DIL. PALLACANESTRO LISSONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3636 DEL 12.05.2025 DEL
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 44.**

visto il reclamo proposto dalla A. DIL. PALLACANESTRO LISSONE
avverso il provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 3636 del
12.5.2025 del giudice con il quale, tra l'altro, è stata comminata:

Edoardo Bonoldi squalifica del tesserato per 1 gara per comportamento
minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti
di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per circostanze
attenuanti [art. 33, 3/1c RG, art. 21, 4 RG] a fine partita.

Davide Brivio squalifica del tesserato per 2 gare per comportamento
minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti
di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per circostanze
attenuanti e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di
capitano, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita [art. 33,3/1c
RG, art. 21,4 RG, art. 21,5a RG].

La società reclamante ha proposto reclamo di urgenza con
comunicazione del 13.5.2025.

La Corte, preliminarmente alla fissazione dell'udienza deve
necessariamente esaminare una questione pregiudiziale.

Il Consiglio Federale FIP, nella riunione del 17.7.2024 ha in specie stabilito che, *in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2024/2025, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.*

È consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/ e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

In forza di tale summenzionata disposizione, il reclamo presentato deve esser dichiarato inammissibile, essendo stato proposto in riferimento ad una gara del Campionato Under 17, compreso dunque fra quelli per i quali è stata disposta la deroga di cui sopra.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo rende superflua e inutile la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado.

Dispone l'incameramento del 100% del contributo spese di giustizia.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.